

STATUTO

LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATINO LE VIA EXTRAMURALE DI
LEVANTE S.N.

Numero REA: LE - 224869

Codice fiscale: 03481460750

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	A MUTUALITÀ' PREVALENTE DENOMINATA	
	"LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	CON SEDE IN MATINO	
	ART.1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa sociale a mutualità pre-	
	valente denominata "LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-	
	LE".	
	ART. 2 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	e.e. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabi-	
	lità limitata.	
	ART. 3 - SEDE	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Matino (Le) all'in-	
	dirizzo risultante dall'apposita, iscrizione eseguita presso	
	il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune	
	diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,	

	sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o	
	soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.	
	In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo	
	in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi me-	
	dante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assi-	
	curi la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della	
	sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art.2484 Codice Civile, nonché per la perdita del capi-	
	tale sociale.	
	ART. 5 -OGGETTO	
	La società non ha scopo di lucro e persegue l'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi so-	
	cio sanitari ed educativi.	
	La cooperativa per realizzare i propri scopi sociali può in	
	via prioritaria ma non esclusiva, progettare, organizzare e	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto	
	terzi:	

	- scuole materne ed asili nido e conseguente refezione scola-	
	stica;	
	- attività e servizi sociali, riabilitativi ed educativi in-	
	tegrati, tanto presso la famiglia quanto presso la scuola ed	
	altre strutture, rivolti a soggetti minori di età, agli an-	
	ziani, ai tossicodipendenti, ai minori svantaggiati, minori a	
	rischio di devianza, ai soggetti colpiti da gravi malattie	
	quali infermità fisiche, portatori di handicaps, di insuffi-	
	cienze mentali e altre infermità;	
	- assistenza sanitaria anche domiciliare, sia domestica che	
	infermieristica, delle persone non autosufficienti;	
	- centri diurni e/o residenziali (case famiglia) per minori	
	in affido e altre categorie protette, nonché servizi integra-	
	ti per residenze protette;	
	- attività e servizi di assistenza per minori a rischio di	
	devianza;	
	- attività e servizi di assistenza ludica e ricreativa;	
	- attività di baby parking e servizio di baby sitter a domi-	
	cilio;	
	- attività e servizi per il sostegno scolastico e servizi di	
	ludoteca;	
	- attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate;	
	- attività di organizzazione del tempo libero, anche per i	

	portatori di handicap;	
	- realizzazione e gestione di centri attrezzati volti ad in-	
	crementare lo sporto ed il turismo degli assistiti;	
	- attività di ricerca, sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale entro cui opera al fine di renderlo più con-	
	sapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di	
	bisogno;	
	- l'assistenza globale estiva consistente nell'assistenza di	
	eventuali iniziative istituiti dagli enti preposti e cioè or-	
	ganizzazione di parchi Robinson, eventuali soggiorni climati-	
	ci, lavori di gruppo, gite culturali, organizzazione di	
	spiagge per il soggiorno estivo, ed interventi simili tali da	
	consentire un adeguato sviluppo psico-fisico degli assistiti;	
	- incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa	
	con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, ecc.) allo	
	scopo di elevare le condizioni morali, professionali e mate-	
	riali di vita degli assistiti.	
	La società nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà:	
	- assumere commesse ed incarichi, remunerati o gratuiti;	
	- partecipare a gare in associazione e in partecipazione con	
	altri soggetti per la parte attinente al proprio oggetto so-	
	ciale;	
	- sottoscrivere contratti e convenzioni per la realizzazione	
	e gestione di servizi di pubblica utilità che riguardano il	
	singolo ente o consorzi inerenti le attività di essi quali:	

	assistenza domiciliare;	
	- attività di sensibilizzazione, informazione ed istruzione	
	sociale a livello locale entro cui si opera, al fine di ren-	
	dere più consapevole e disponibile ai problemi sociali del-	
	l'infanzia ed in generale alle tematiche della prevenzione e	
	recupero dei soggetti a rischio di devianza e attenzione al-	
	l'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti.	
	Tali servizi e attività possono anche essere realizzati entro	
	centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposi-	
	zione da Enti pubblici o privati.	
	La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mo-	
	biliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli sco-	
	pi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevola-	
	zioni di legge per i propri soci.	
	La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa so-	
	ciale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in	
	materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a	
	favore della cooperazione sociale atti a compensare i posti	
	sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di	
	persone disabili con ridotte capacità lavorative.	
	A tali fini la cooperativa potrà richiedere contributi e fi-	
	nanziamenti sia da parte dello stato che enti regionali, lo-	

	cali e dalla comunità europea. Su delibera del consiglio di	
	amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di	
	categoria e alle relative associazioni provinciali ed altri	
	organismi economici e sindacali che si propongono iniziative	
	di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro di	
	servizio.	
	La Cooperativa potrà:	
	- promuovere gestire centri di orientamento, formazione e ri-	
	qualificazione professionale a vari livelli;	
	- gestire corsi e seminari di istruzione aggiornamento mana-	
	geriale;	
	- realizzare iniziative e progetti sperimentali nel campo	
	della formazione in generale, professionale e con particolare	
	riferimento alle attività finanziate con i fondi dell'Unione	
	Europea;	
	- attività di formazione professionale;	
	- perfezionare interventi di partenariato nazionale ed inter-	
	nazionale.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, commerciale sia indirettamente che diret-	
	tamente attinenti ai medesimi nonchè tra l'altro per la sola	
	indicazione esemplificativa:	
	- potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsia-	

	si forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri	
	enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute	
	e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in	
	contrasto in quanto disposto per l'ottimale perseguimento	
	delle proprie finalità statutarie;	
	- potrà concedere avalli cambiali, fidejussioni ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento	
	del credito e i soci, gli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonchè a favore di altre cooperative;	
	- potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da ap-	
	posito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai	
	soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i ver-	
	samenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da ob-	
	bligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuate	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	tra il pubblico.	
	La società inoltre potrà svolgere quant'altro contemplato	
	dalla normativa di tipo A.	
	La società si ispira ai principi base del movimento coopera-	
	tiva mondiale quali la mutualità, la solidarietà, la democra-	
	ticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto	
	ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territo-	
	rio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istruzioni	

	Pubbliche. La Cooperativa agisce in rapporto ai principi in-	
	nanzi detti, cooperando attivamente con le altre cooperative,	
	su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere inferio-	
	re a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla	
	costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello	
	stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie	
	e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci operatori le persone fisiche che	
	prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi	
	natura ed entità. A norma dell'art.4 della legge L.59/92, e	
	sue successive modificazioni, possono essere ammessi nella	
	società particolari categorie di soci cosiddetti sovventori.	
	Per lo svolgimento delle attività comprese nello scopo socia-	
	le la cooperativa può utilizzare l'attività dei soci volonta-	
	ri.	
	6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle per-	
	sone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative.	
	6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della coope-	
	rativa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo	

	amministrativo. E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano iden-	
	tici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti, salvo specifica autorizzazione scritta dell'or-	
	gano amministrativo che può tenere conto delle tipologie e	
	delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	ART. 7 - SOCI COOPERATORI	
	7.1. I soci operatori perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2. Possono essere soci operatori, tutte le persone fisi-	
	che aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che in-	
	tendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed atti-	
	vamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipo-	

	logie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche avva-	
	lendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in deroga	
	ai principi di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile.	
	ART. 8 - SOCI VOLONTARI	
	I soci volontari, in numero non superiore a quello della	
	metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali so-	
	ci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro	
	soci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività	
	svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro con-	
	fronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subor-	
	dinato od autonomo secondo quanto previsto dalla legge	
	266/1991 sul volontariato.	
	ART. 9 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI	
	9.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secon-	
	do la disciplina prevista per le società per azioni.	
	9.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere no-	

	minati amministratori e avranno diritto di voto e alla di-	
	stribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di quanto	
	previsto dal presente atto costitutivo, dal codice civile e	
	dalle altre leggi vigenti.	
	Gli strumenti finanziari emessi saranno nominativi e libera-	
	mente trasferibili.	
	9.3. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forn-	
	ti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e	
	seguenti.	
	9.4. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori quali-	
	ficati.	
	ART. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica : cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione socia-	
	le, sede e codice fiscale;	
	i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	

	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapp-	
	rezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-	
	lustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART.11 - QUOTE	
	11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore a trenta euro.	
	11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperati-	

	va nessun socio può avere una quota superiore a centomila eu-	
	ro.	
	11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e	
	con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	ART. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	12.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizza-	
	ta dagli amministratori.	
	12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	

	sere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione può proporre opposizione al Tribu-	
	nale del luogo in cui ha sede la società.	
	12.4. - Nell'ipotesi che la società richieda agevolazioni	
	pubbliche e/o private, di cui al precedente punto 5.4., le	
	cui norme prevedano il possesso di specifici requisiti sog-	
	gettivi dei soci - quali età, sesso, stato di disoccupazione	
	o inoccupazione, appartenenza ad una particolare categoria di	
	lavoratori e/o altro requisito soggettivo diverso dai prece-	
	denti - da mantenere per un periodo di tempo minimo determi-	
	nato, è prevista - per tale periodo minimo temporale - la non	
	trasferibilità delle quote a soggetti che farebbero venire	
	meno i requisiti di concessione delle rispettive agevolazio-	
	ni, in deroga al precedente punto 12.1. Terminato il suddetto	
	vincolo temporale minimo stabilito dalla norma agevolata di	
	riferimento, si applica il precedente punto 12.1.	
	ART. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	

ART.14 - RECESSO		
14.1.	Il diritto di recesso compete:	
- ai soci	cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
dell'oggetto	o del tipo di società, alla sua fusione o scis-	
sione,	alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferi-	
mento della sede	all'estero, alla eliminazione di una o più	
cause di recesso	previste dal presente atto costitutivo, al-	
l'introduzione o rimozione	di vincoli alla circolazione delle	
partecipazioni,	all'introduzione o rimozione di clausole com-	
promissorie nel presente	atto costitutivo;	
- ai soci	cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
l'ammissione;		
- ai soci	cooperatori che non hanno consentito al compimento	
di operazioni che comportano	una sostanziale modificazione	
dell'oggetto della società	determinato nell'atto costitutivo;	
- ai soci	cooperatori che non si trovino più in condizione di	
partecipare al raggiungimento	degli scopi sociali;	
in tutti gli altri casi	previsti dalla legge o dal presente	
atto costitutivo.		
Il recesso	non può essere parziale.	
14.2.	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
raccomandata alla società.	Gli amministratori devono esami-	
narla entro sessanta giorni	dalla ricezione. Se non sussisto-	
no i presupposti del recesso,	gli amministratori devono darne	
immediata comunicazione al socio,	che entro sessanta giorni	

	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale.	
	14.3. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	ART. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma del codi-	
	ce civile;	
	- negli altri casi previsti dall'atto costitutivo.	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	

	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'artico-	
	lo 17 seguente.	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle ver-	
	sate a titolo sovrapprezzo.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio.	
	ART. 18 - RESPONSABILITÀ' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	18.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	

	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
	II patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento	
	aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titola-	
	ri di strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 10.3.;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della	
	società, né all'atto della liquidazione e successivo sciogli-	
	mento.	
	ART. 20 - CAPITALE SOCIALE	
	20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	

	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	Euro trenta.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme, previste dagli articoli 2438 e seguen-	
	ti c.c.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazio-	
	ne d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464	
	del codice civile.	

	20.5. Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta dimi-	
	nuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza	
	indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni	
	provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'orga-	
	no amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sinda-	
	cale o del revisore; il deposito della copia della relazione	
	e delle osservazioni presso la sede della società può essere	
	omesso.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta dimi-	
	nuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione	
	delle perdite accertate.	
	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci	
	o il revisore devono chiedere al Tribunale che venga disposta	
	la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti	
	dal bilancio.	
	20.6. Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5., il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del mede-	

	simo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	
	ART. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	21.2. Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre per	
	cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi del-	
	l'art. 11 della legge 59/1992, o nelle diverse misure e moda-	
	lità previste dalla legge.	
	ART. 22 - DIVIETI	
	22.1. È fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	

	teri stabiliti dalla legge.	
	23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art.22, la destinazione degli utili non assegnati	
	ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.	
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti eco-	
	nomici complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	ART. 24 - DECISIONE DEI SOCI	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci sottopongono alla loro approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli ammi-	
	nistratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice	
	civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o	
	del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c)	
	del punto 24.1. sono adottate mediante consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme	
	di cui al successivo art.26.	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1. oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo	
	del capitale sociale, devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto.	

	ART. 25 - DIRITTO DI VOTO	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di vo-	
	to in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'am-	
	montare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori	
	di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei vo-	
	ti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresen-	
	tati in ciascuna assemblea generale.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non hanno diritto di voto.	
	ART. 26 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO PER ISCRITTO	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3., sono adottate mediante consulta-	
	zione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	

	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-	
	sentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.5. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Li-	
	bro delle decisioni dei soci.	
	ART. 27 - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del ca-	
	pitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	27.2. L'Assemblea è convocata, dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, median-	

	te avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunan-	
	za, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazio-	
	ne debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'a-	
	dunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nomina-	
	ti, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del codice civile.	
	A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, u-	
	no degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò	

	designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri	
	amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assem-	
	blea totalitaria.	
	27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di	
	amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1.	
	lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al suc-	
	cessivo punto 28.1. lett. a.) o dall'amministratore più an-	
	ziano (nel caso di cui al successivo punto 28.1. lett. c). In	
	caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci.	
	È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videocon-	
	ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che	

	sia loro consentito di seguire la discussione e di interveni-	
	re in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi,	
	che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a	
	tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto	
	nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-	
	l'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori, né ai sindaci (o al revisore), né alle società da	
	essi controllate o che controllano, o ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lette-	
	re d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto fa-	
	vorevole dei soci che rappresentano due terzi dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	

	ta con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno	
	1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle let-	
	tere d) ed e) del punto 24.1., nei quali è richiesto il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un terzo) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati	
	dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla	
	modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto	
	da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su ri-	
	chiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	ART. 28 - AMMINISTRAZIONE	
	28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cin-	
	que membri;	

	c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i	
	cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a se-	
	conda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	28.2. L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo de-	
	gli amministratori.	
	28.3. Non possono essere nominati alla carica di amministra-	
	tore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trova-	
	no nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civi-	
	le. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.	
	28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la	
	revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità	
	di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggi-	
	bilità.	
	28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministra-	
	zione di cui alla lett. b) del precedente punto 28.1., se per	

	qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri de-	
	cade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia inve-	
	ce nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c) del	
	precedente punto 28.1., se per qualsiasi causa viene a cessa-	
	re anche un solo amministratore, decadono anche gli altri am-	
	ministratori.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma	
	5, del codice civile.	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	
	28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui	
	alla lett. b) del precedente punto 28.1., qualora non vi ab-	
	biano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presi-	
	dente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostitui-	
	sca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché	
	un segretario, anche estraneo.	
	ART. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previ-	
	sto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consul-	
	tazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	

	iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio	
	nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni, di aumento di	
	capitale) e dall'art.2544, comma 1 (poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo ri-	
	chieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero	
	in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministra-	
	zione debbono essere adottate mediante deliberazione colle-	
	giale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	

	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o par-	
	tecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i	
	consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respin-	
	ta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro de-	
	gli amministratori.	
	ART. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI	
	30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi i poteri che la legge o il presente Statu-	
	to riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	30.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art.2381 del codice civile a un comi-	
	tato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero	

	a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il	
	comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministra-	
	tori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega	
	conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazio-	
	ni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	ART. 31 - RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le	
	modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.	
	ART. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato	
	dai soci.	
	ART. 33 - CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITA'	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art.2476 del codice civile, ha diritto di avere dall'or-	
	gano amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fi-	
	ducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	

	ART. 34 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	34.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 del codice civile, la società è controllata da un colle-	
	gio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sup-	
	plenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il	
	presidente. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili. Per decisione dei soci, la società potrà essere	
	controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	34.2. Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun so-	
	cio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per	
	i candidati alla carica di sindaco supplente. Due sindaci ef-	
	fettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla li-	
	sta che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il terzo sin-	
	daco effettivo sarà nominato dai possessori di strumenti fi-	
	nanziari.	
	ART. 35 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	ART. 36 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	36.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ov-	
	vero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti di-	

	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la	
	società, su richiesta della parte più diligente.	
	36.2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro.	
	36.3. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dal-	
	la nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale e secondo e-	
	quità.	
	36.4. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le riso-	
	luzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno irrevoca-	
	bilmente le parti.	
	36.5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.	
	36.6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	36.7. La soppressione della presente clausola compromissoria	
	deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioran-	
	za di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti	
	o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.8.	
	36.8. Le modifiche del contenuto della presente clausola com-	
	promissoria devono essere approvate con delibera dei soci con	
	la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.	

	ART. 37 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano,	
	la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel	
	rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi ne-	
	cessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto for-	
	ma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla	
	presunzione di cui all'art.1282 del codice civile, salvo di-	
	versa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta	
	del finanziamento.	
	ART. 38 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la	
	maggioranza stabilita dall'art.27 nomina uno o più liquidato-	
	ri scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono	
	le leggi vigenti in ordine ai principi della mutualità, dal	
	codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.	
	ART. 39 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per	
	la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nel presente atto costitutivo agli artt. 22 e 35,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	ART.40 - CONFORMITA' ALLA L. 59/1992	
	La società non ha finalità speculative ed è retta dai princi-	
	pi della mutualità ai sensi del codice civile, della Legge	
	59/1992, del D.Lgs C.P.S. n. 1577/1947, della legge n.381/91 e	

40 di 40